

Documento informativo di sintesi concernente gli incentivi ricevuti dalla Banca

La materia degli incentivi è disciplinata dalla Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”), dalla Direttiva Delegata 593/2017/UE (“Direttiva UE”), nonché dall’ulteriore regolamentazione di esecuzione a livello europeo e nazionale. In relazione a pagamenti o benefici ricevuti da o pagati a terzi, la Banca informa il cliente in merito a quanto segue:

- prima della prestazione del servizio accessorio o di investimento, la Banca fornisce al cliente le informazioni relative al pagamento o al beneficio in questione a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. I benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico. I benefici non monetari di altra natura ricevuti o pagati dall’impresa di investimento in relazione al servizio di investimento prestato a un cliente sono quantificati e indicati separatamente;
- laddove la Banca non sia stata in grado di quantificare ex-ante l’importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare, e invece abbia comunicato al cliente il metodo di calcolo di tale importo, l’impresa fornisce inoltre ai propri clienti le informazioni sull’importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto o pagato ex-post; e
- almeno una volta all’anno, a patto che riceva incentivi (continuativi) in relazione ai servizi di investimento prestati ai clienti interessati, la Banca informa i propri clienti su base individuale in merito all’importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico

Con il termine "incentivo" si intende qualsiasi onorario o commissione percepito/pagato, nonché benefici non monetari forniti/ricevuti da soggetti terzi (diversi dai clienti in favore dei quali viene prestato il servizio) o da una persona operante per conto del cliente, a meno che i pagamenti o benefici:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e
- non pregiudichino il rispetto del dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui sopra o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Laddove applicabile, la Banca informa inoltre la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente gli onorari, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.

Il Cliente ha la facoltà di richiedere ulteriori dettagli in relazione ai singoli prodotti/strumenti finanziari e/o servizi richiesti, le cui condizioni sono riportate nel prospetto che segue

Tipologia di servizio prestato dalla Banca	Natura del pagamento	Soggetto terzo che paga l’incentivo	Soggetto terzo che riceve l’incentivo	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di ingresso massima applicabile	Commissione di uscita massima applicabile	Retrocessione di percentuale su commissione di gestione/distribuzione
Collocamento di parti di OICR (quote di fondi di terzi e azioni SICAV)	Commissione volta a remunerare il collocamento di OICR e l’assistenza pre e post vendita	ETICA SGR	Banca che svolge il servizio di collocamento di parti di OICR	da un minimo di 0,62% a un massimo di 2%	0	0	0	55%
Collocamento di parti di OICR (quote di fondi di terzi e azioni SICAV)	Commissione volta a remunerare il collocamento di OICR e l’assistenza pre e post vendita	ARCA SGR	Banca che svolge il servizio di collocamento di parti di OICR	da un minimo di 0,59% a un massimo di 2,25%	0	da un minimo di 0 a un massimo di 4%	0	da un minimo di 51,21% a un massimo di 68,42%
Collocamento di parti di OICR (quote di fondi di terzi e azioni SICAV)	Commissione volta a remunerare il collocamento di OICR e l’assistenza pre e post vendita	ALLFUNDS BANK S.A.	Banca che svolge il servizio di collocamento di parti di OICR	da un minimo di 0,05% a un massimo di 2,25%	da un minimo di 0 a un massimo di 1,50%	da un minimo di 0 a un massimo di 5,75%	da un minimo di 0 a un massimo di 3%	da un minimo di 27,20% a un massimo di 73,81%
Collocamento di polizze con contenuto finanziario	Commissione volta a remunerare il collocamento di polizze multiramo e l’assistenza pre e post vendita	Arca Vita S.p.a	Banca che svolge il servizio di collocamento di polizze di investimento	Da un minimo di 1,46% a un massimo di 1,70%	0	1,40% (retrocessa al 50% alla Banca)	4%	50% della commissione di gestione

Tipologia di servizio prestatato dalla Banca	Natura del pagamento	Soggetto terzo che paga l'incentivo	Soggetto terzo che riceve l'incentivo	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di ingresso massima applicabile	Commissione di uscita massima applicabile	Retrocessione di percentuale su commissione di gestione/ distribuzione
Collocamento di polizze con contenuto finanziario	Commissione volta a remunerare il collocamento di polizze multiramo e l'assistenza pre e post vendita	Eurovita S.p.a.	Banca che svolge il servizio di collocamento di polizze di investimento	Da un minimo di 1,60% a un massimo di 1,63%	0	0	0	48% della commissione gestione

Legenda

1	Commissione di gestione	Le commissioni di gestione sono quelle che retribuiscono la società di gestione per la sua attività di gestione e amministrazione del fondo. Variabili da fondo a fondo, esse vengono dedotte direttamente dal patrimonio del fondo.
2	Commissione di distribuzione	Le commissioni di distribuzione sono previste in alternativa alle commissioni di ingresso.
3	Commissione di ingresso	Le commissioni di sottoscrizione, solitamente previste in alternativa a quelle di uscita, costituiscono la remunerazione della rete di vendita. Sono calcolate come percentuale dell'investimento iniziale secondo un sistema a scaglioni che prevede percentuali più basse per versamenti più elevati e viceversa.
4	Commissione di uscita	Le commissioni di uscita si pagano al momento del riscatto. In alcuni casi, viene usato un sistema a tunnel, in base al quale la commissione decresce fino ad annullarsi in funzione della permanenza nel fondo.
5	Retrocessione di percentuale su commissione di gestione/ distribuzione	Percentuale retrocessa a valere sulla commissione di gestione/distribuzione per il servizio di collocamento di OICR e l'assistenza pre e post vendita.

N.B. I dati relativi alle commissioni applicate possono essere soggetti a delle variazioni in virtù della modifica delle convenzioni stipulate con le SGR e le imprese assicurative sopra indicate, come da informativa ex ante e prospetti KID/KIID messi a disposizione della clientela.